

Codice A1701A

D.D. 23 ottobre 2015, n. 684

**Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 - D.G.R. n. 58 - 2854 del 7 novembre 2011. Gestione delle superfici produttive vitate a vitigno Cortese e delle produzioni di uve e dei relativi vini a DOCG Gavi.**

Il Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, all’articolo 12 comma 4 , prevede che le Regioni su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria possano disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario per conseguire l’equilibrio di mercato.

Nei più recenti Decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione d’origine (DO) del Piemonte è stato previsto, analogamente all’art. 12 comma 4 del Decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, che la Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, possa stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo (ex Albo) per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Il Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 (Disciplinare di produzione dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”) all’articolo 4 prevede che la Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale della denominazione.

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 58 – 2854 del 7 novembre 2011, ha stabilito che la Regione intervenga sulle produzioni vitivinicole a denominazione d’origine, affinché questo consenta di ottenere l’equilibrio del mercato, attraverso la disciplina delle iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione.

La DD n. 384 del 27 aprile 2012, assunta previa consultazione delle rappresentanze della filiera e del parere del Comitato Vitivinicolo Regionale, aveva disposto di non consentire per tre anni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 del DM 14 ottobre 2010 (Disciplinare di produzione dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”) e in considerazione della motivata richiesta del Consorzio di Tutela del Gavi, la concessione di diritti di nuovo impianto, né il trasferimento di diritti di reimpianto derivanti da altro vitigno o da altra DO a base Cortese, né l’esercizio di diritti di reimpianto derivanti da altro vitigno o da altra DO a base Cortese, a superfici vitate con vitigno Cortese nell’ambito dell’area di produzione dei vini a DOCG Gavi.

Il Consorzio di tutela del Gavi, con propria nota prot. n. 59/15 del 10 aprile 2015, ha proposto alla Regione una proroga semestrale di quanto disposto con la DD, motivandola con la necessità di controllare l’evoluzione di mercato della denominazione stante gli attesi incrementi di prodotto imbottigliato e commercializzato ed in attesa delle mutate condizioni prefigurate dal mutato quadro normativo.

Tale proroga è stata accordata con DD. n. 253 del 23 aprile 2015.

Il Consorzio di tutela del Gavi, con propria nota del 16 ottobre 2015, agli atti del Settore produzioni agrarie e zootecniche, ha richiesto di prorogare ulteriormente il blocco degli impianti per la D.O. Gavi fino al 31 dicembre 2015 al fine di poter predisporre un programma triennale di gestione delle

domande di assegnazione delle idoneità alle superfici vitate, come previsto dalla citata DGR. N. 58 - 2854 del 7 novembre 2011.

Si ritiene di accordare tale proroga in considerazione del fatto che al 31 dicembre 2015 l'attuale regime dei diritti di reimpianto cessa e verrà sostituito dal sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

#### *determina*

- di prorogare fino al 31 dicembre 2015 quanto disposto con la DD n. 253 del 23 aprile 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del DM 7 marzo 2014 (Disciplinare di produzione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi") e in considerazione della motivata richiesta del Consorzio di Tutela del Gavi, ovvero di non consentire la concessione di diritti di nuovo impianto, né il trasferimento di diritti di reimpianto derivanti da altro vitigno o da altra DO a base Cortese, né l'esercizio di diritti di reimpianto derivanti da altro vitigno o da altra DO a base Cortese, a superfici vitate con vitigno Cortese nell'ambito dell'area di produzione dei vini a DOCG Gavi.

- che in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente  
Moreno Soster